


12.12.10 30.11.10

ORIGINALI

COMUNE DI CORATO

(Provincia di Bari)

Rep. n. 2149



CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RISANAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA – COMPLETAMENTO 2° LOTTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2012 il giorno 26 del mese di novembre, nella Residenza Municipale
avente accesso da Piazza Matteotti civ. 7.

Innanzi a me dott. Luigi D'Introno, Segretario Generale del Comune di Corato,
abilitato alla rogazione dei contratti nell'interesse dell'Ente, a norma dell'art. 97
- comma 4, lett. c) - D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

1) Ing. Giuseppe Amorese, nato a Corato il 05.01.1954, nella qualità di
Dirigente del Settore LL.PP. e Patrimonio del Comune di Corato, abilitato alla
firma dei contratti del settore de quo, ai sensi dell'art.107 – comma 3, lett.c) del
D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 nonché del vigente Statuto Comunale,
domiciliato per la sua carica presso il Comune in Piazza Matteotti 7.

C.F.: 83001590724.

2) Sig. Salvatore FATIGATI, nato a Gravina in Puglia il 26.09.1959 il quale
interviene nel presente atto nella qualità di Amministratore Unico nonché
Direttore Tecnico dell'impresa "APULIA S.r.l." la cui sede legale attuale in
Gravina in Puglia alla Via G. Matteotti, 2

C.F.: 05937430725

Detti comparenti della cui identità io Segretario sono certo e senza l'assistenza
dei testimoni cui le parti, di comune accordo, hanno rinunciato, mi chiedono di

ricevere il presente atto.

PREMESSO

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 21.09.2010, allegata in stralcio sotto la lettera "A", veniva approvato il progetto esecutivo di completamento - 2° lotto - dei lavori di risanamento della fognatura nera nell'abitato, redatto dallo Studio Tecnico Romanazzi - Boscia & Associati s.r.l. di Bari, dell'importo complessivo di € 1.700.000,00 di cui € 1.324.865,29 per importo lavori di cui € 66.243,26 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e la rimanente somma a disposizione dell'Amministrazione (I.V.A., imprevisti, ecc.);

Che con determinazione n. 78 del 17.04.2012, Settore lavori Pubblici e n. 358/2012 R.G., veniva stabilito di procedere all'affidamento dei lavori de quibus mediante esperimento di gara con procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, sulla base dei criteri specificati nel bando e nel disciplinare di gara, con offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D. Lgs. n.163/2006;

Che con lo stesso atto venivano approvati lo schema del bando di gara, il disciplinare di gara ed i modelli a disposizione dei concorrenti per le dichiarazioni da rendere;

Che la Commissione Giudicatrice, insediatasi in data 30 maggio 2012 concludeva i lavori di valutazione delle offerte in data 13 luglio 2012, aggiudicando, provvisoriamente, i lavori de quibus in favore dell'impresa APULIA S.r.l. con sede in Gravina di Puglia;

Che, successivamente, giusta determinazione dirigenziale n. 129 del 31.07.2012, Settore Lavori Pubblici e n. 683/2012 R.G. (All. "B") la gara veniva definitivamente aggiudicata in favore dell'impresa APULIA S.r.l. con sede in Gravina in Puglia alla Via Pisa civ. 55 con il prezzo offerto di € 1.050.483,70 (€ 747.195,38 per lavori a corpo ed € 303.288,32 per lavori a misura), equivalente al ribasso del 16,537% sull'importo a base d'asta di € 1.258.622,03 e ai prezzi unitari di cui alla scheda offerta prezzi unitari allegata alla predetta determinazione e veniva rimodulato il quadro economico e confermato l'impegno definitivo della spesa.

Che l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, acquisiva efficacia in data 10.10.2012, come da attestazione rilasciata dal dirigente competente, allegata al provvedimento di aggiudicazione definitiva innanzi richiamato, a seguito verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, sulla base della documentazione presentata dall'impresa aggiudicataria.

Che, sono trascorsi 35 giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione e che, in data 19.10.2012, l'avviso in merito all'esito di gara è stato regolarmente pubblicato.

Che i sottoscritti dichiarano che è stato redatto e concordemente sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'aggiudicatario, il verbale di cui all'art. 106 del D.P.R. 207/2010 che si conserva agli atti del Comune.

TUTTO CIO' PREMESSO

Con il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto



Il Comune di Corato, rappresentato dal Dirigente del Settore LL.PP. nella persona dell'ing. Giuseppe Amorese ed in esecuzione degli atti in premessa citati, concede in appalto alla ditta APULIA S.r.l., come innanzi costituita, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione di tutte le opere, provviste e prestazioni occorrenti per i lavori di risanamento della rete di fognatura nera – completamento 2° Lotto. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D. Lgs. n. 163/2006 (nel seguito "Codice dei contratti").

Articolo 2. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale da corrispondere alla ditta APULIA S.r.l. come costituita, quale corrispettivo dell'appalto dei lavori e delle forniture, ammonta ad € 1.116.726,96 di cui:

- a) € 1.050.483,70 per lavori veri e propri;
- b) € 66.243,26 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a corpo e misura" ai sensi dell'art. 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e sesto del Codice dei contratti e degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del D.P.R. n. 554 del 1999, per cui:

- a) per la parte di lavori "a corpo", prevista in € 789.286,36, di cui € 42.090,98 per oneri della sicurezza, l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori;

b) per la parte dei lavori "a misura", previsti in € 327.440,6 di cui € 24.152,28 per oneri di sicurezza, si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'art. 3, comma 2.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale di appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, allegato alla determinazione n. 129/2012 in premessa richiamata; non hanno invece alcuna efficacia contrattuale i prezzi unitari allegati al progetto.
3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegato al progetto.
4. Per la parte a corpo sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; per la parte a corpo i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'art. 11 del presente contratto.

Art. 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.



lavori, come da Offerta Tecnica - Tempo di esecuzione dei lavori», presentata in sede di gara, sottoscritto in data 19.11.2012.

Art. 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 0,50 per mille dell'importo contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazioni di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Codice dei Contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.



3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa ^{(1) dell'appalto} dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato Speciale d'Appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;



- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi ed opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.



3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e fare osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto



di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 27.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro del computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle



misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7 del Codice dei contratti.

3. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art. 133, comma 3 del Codice dei Contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta ed approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. n.

554/1999.



2. In tal caso, trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli artt. 45, comma 8, 134 e 135 del D.P.R. n. 554/1999 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

3. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 132 del Codice dei Contratti.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Trattandosi di opere non cofinanziate con fondi dell'Unione Europea, non è dovuta alcuna anticipazione.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 7, comma 2, del capitolato generale approvato con D.M. n. 145 del 2000, e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a € 300.000,00 (trecentomila/00).

3. In deroga al comma 2, l'ultimo stato di avanzamento sarà emesso prescindendo da tale importo minimo.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo



l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Articolo 13. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. e ii. e si impegna a dare comunicazione immediata alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

2. Tutti i pagamenti dovranno essere disposti a mezzo bonifico bancario riportante il seguente Codice Identificativo della Gara: 4164704675 e il seguente codice CUP: I56D09000070001 relativo ai lavori oggetto dell'appalto.

3. L'appaltatore assume l'obbligo di inserire la medesima clausola di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati, a pena nullità dei relativi contratti.



4. L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 costituirà condizione risolutiva espressa del presente contratto, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della L. 136/2010.

Articolo 14. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti o al saldo, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 116 del D.P.R. n. 554 del 1999 e agli artt. 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 15. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante: il silenzio di



quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purchè denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 16. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento delle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 494/1996, come sostituito dalle leggi vigenti;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 17. Controversie.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

2. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei Contratti.



3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Trani con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 7 del capitolato generale d'appalto.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 118, comma 6, del Codice dei Contratti e dall'art. 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per la esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



5. Ai sensi dell'art. 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenute all'osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 626 del 1994 come sostituito dalle leggi vigenti.

2. L'appaltatore deve depositare presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 626 del 1994 come sostituito dalle leggi vigenti;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 494 del 1996, come sostituito dalle leggi vigenti, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 2, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.



4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio "incident and injury free"

Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata, in data 27.07.2012, dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R..

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 21. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 118 del Codice dei Contratti, l'appaltatore potrà subappaltare le seguenti lavorazioni relative alla categoria OG6: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed evacuazione, per una quota del 30%, come da dichiarazione resa negli atti di gara.

Amip Diabromo

Fotografato Fabrizio

Accorre Giuseppe



3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 22. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva, ridotta del 50%, ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, dell'importo di € 92.337,00, mediante atto di fidejussione n. 06/01/21/2500765, emesso, in data 31.10.2012, dalla "FINANZIARIA ROMANA S.p.A.", a favore del Comune di Corato.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123

Articolo 23. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 129, comma 1, del Codice dei Contratti, assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.



2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione contro i rischi di esecuzione dei lavori, mediante polizza n. 0313.5101694.62, emessa in data 23.11.2012, dalla FONDIARIA SAI S.p.A., Agenzia di Altamura, relativa alla copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione per un massimale garantito di € 1.500.000,00, così ripartito: per le opere oggetto del contratto: € 1.200.000,00; per le opere preesistenti: € 200.000,00; per demolizioni e sgomberi: € 100.000,00; e per un massimale garantito di € 500.000,00 per la responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione delle opere.

Art. 24. Finanziamento

L'opera è finanziata con fondi del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, a valere sulle risorse previste dalla L. 135/1997, giusta Decreto n. 190/CD/A del 25.11.2009.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte del presente contratto e s'intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- Relazione Generale – Allegato n. 1;
- Studio di fattibilità ambientale - Allegato n. 1.1;
- Relazione Geologica e Geotecnica – Allegato n. 2.1;
- Sezioni Geologiche - Allegato n. 2.2;
- Carta dei Terreni Sub-Affioranti interessati dal progetto - Allegato n. 2.3;
- Carta delle profondità della falda rispetto al piano stradale – Allegato n. 2.4;
- Corografia - Allegato n. 3;

Luigi Spatrucco

Fotini Sorron

Alvoro Giuseppe



- Rilievo della rete fognante esistente: Planimetria - Allegato n. 4.1;
- Rilievo della rete fognante esistente: riprese fotografiche: Allegato 4.2;
- Planimetria Tronchi di Progetto – Allegato n. 5;
- Profili Longitudinali: Tronchi dal n. 1 al n. 1.4 – Allegato n. 6.1;
- Profili Longitudinali: Tronchi dal n. 2 al n. 8.3.1 – Allegato n. 6.2;
- Planimetria delle pavimentazioni e larghezze stradali: Allegato .7;
- Particolari Costruttivi – Allegato n. 8;
- Sezioni Tipo di Posa – Allegato n. 9;
- Quadro economico di progetto – Allegato n. 11c;
- Stima dei lavori e quadro dell'incidenza della manodopera – Allegato n. 12;
- Cronoprogramma – Allegato n. 13;
- Capitolato Speciale d'Appalto - Allegato n. 14;
- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti – Allegato n. 15;
- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO: relazione e dati generali – Allegato n. 16.1;
- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO: Organizzazione della Sicurezza: Elenco delle fasi di lavoro (WBS) – Schede dei rischi e delle misure di prevenzione – Allegato n. 16.2;
- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO: Valutazione del rumore - Allegato n. 16.3;
- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO: Fascicolo Tecnico informativo dell'opera – Allegato n. 16.4;
- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO: Stima dei costi della sicurezza – Allegato n. 16.5;



- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - Capitolato Speciale per la Sicurezza – Allegato 16.6;

- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – Area di intervento: Planimetria generale cantiere mobile stradale – Allegato 16.7;

Offerta tecnica e temporale presentata dall'impresa APULIA S.r.l. in sede di gara che, a sua volta si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica Descrittiva ;
- Documentazione Fotografica – Allegato 1;
- Sezione di posa – Allegato 2;
- Particolare elemento di protezione sottoservizi - Allegato 3;
- Computo metrico non estimativo – Allegato 4;
- Cronoprogramma lavori;
- Offerta temporale.

Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto non previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Si precisa che, relativamente all'esecuzione del presente contratto, si applicano le disposizioni di cui al regolamento di esecuzione e di attuazione del D. Lgs. n.163/2006, approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, entrato in vigore il 08.06.2011, per cui le precedenti disposizioni di cui al D.P.R. n. 554/1999 e al D.P.R. n. 34/2000 non sono più applicabili se contrastanti con le nuove norme.

Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Stefano
Amig

Fotograf
Sartan

Giuseppe
Quore



1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Richiesto io Segretario ho rogato il presente atto che è stato letto alle parti che, interpellate, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati di cui prendono visione e confermano l'esattezza. Atto dattiloscritto su n. 7 fogli occupati in 24 facciate, compreso la presente fin dove scritta, viene sottoscritto e firmato a margine dalle parti e me Segretario.

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.
 (Ing. Giuseppe Amorese) *[Signature]*

APULIA srl
 L'Amministratore Unico
 SALVATORE FATIGATI *[Signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE
 (Dott. Luigi D'Introno) *[Signature]*

(1) - Dicono: "dell'opelto"

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.
 (Ing. Giuseppe Amorese) *[Signature]*

APULIA srl
 L'Amministratore Unico
 SALVATORE FATIGATI *[Signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE
 (Dott. Luigi D'Introno) *[Signature]*



Copia conforme all'originale
 composta da n. 24 facciate
 Corridonia, 10.01.2013

ISCRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO
 (dott.ssa Flaminia CAMPIONE)
[Signature]
 24